

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 516

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 giugno 2005)

RELAZIONE

Premesse

1. Il Decreto Legislativo 20/8/2002 n. 190, emesso in attuazione della Legge di delega 21/12/2001 n. 443, ha regolato organicamente le procedure di approvazione e realizzazione delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, individuate dal Governo Nazionale e dalle Regioni, a mezzo di uno specifico Programma aggiornato annualmente unitamente al DPEF.
2. L'art. 1 comma 3 della Legge 443/01 ha previsto la possibilità di correggere ed integrare il decreto legislativo emesso in attuazione dalla delega conferita, entro i due anni successivi alla sua emanazione; la Legge 27 luglio 2004 n. 186 ha poi prorogato il termine predetto a 3 anni.
3. Il Decreto Legislativo 190/2002 prevedeva, all'art. 15, comma 3, la disciplina, a mezzo di apposito Regolamento attuativo, delle modalità di compimento dell'istruttoria del progetto definitivo e della attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze; delle modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato (assicurando la possibilità, per la regione o provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuità dei lavori); delle ulteriori norme transitorie per l'applicazione del decreto stesso; dell'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali; della scelta del contraente generale e dei connotati principali del relativo rapporto contrattuale; degli elaborati tecnici necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al decreto legislativo stesso; infine, delle norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro.
4. Con sentenza 1 ottobre 2003 n. 303, la Corte Costituzionale, esaminando una serie di ricorsi avverso la legge 443/01 ed il Decreto Legislativo 190/02, e pur confermando, con vaste argomentazioni, la legittimità costituzionale di quelle disposizioni, dichiarava peraltro la illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 1, comma 3 della legge 443/01 e dell'art. 15 del Decreto Legislativo 190/02, nelle parti in cui prevedevano il completamento della normativa di attuazione della L. 443/01 a mezzo di regolamenti.

Rileva, infatti, la Corte che le norme succitate prevedono la adozione di regolamenti di "delegificazione", intesi cioè ad abrogare e sostituire, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 400/88, norme primarie vigenti; peraltro, nell'ambito dei Regolamenti previsti dalle norme succitate sussistono materie di competenza amministrativa e legislativa concorrente delle Regioni e, pertanto, regolate o regolabili con leggi regionali; tale sussistenza fa ritenere alla Corte la impossibilità di regolare queste materie con atti di natura regolamentare, atteso che *"alla potestà secondaria statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti ... Se quindi, come già chiarito, alla legge statale è consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, va precisato che la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare, circoscrivendone la discrezionalità."*

Pertanto, la Corte Costituzionale, pur riconoscendo la legittimità costituzionale dell'intervento normativo statale nelle varie materie oggetto dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 3 della legge 443/01 e dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 190/02, ritiene che tale intervento non possa essere attuato con una norma secondaria, ma, necessariamente, attraverso una norma primaria.

5. In ottemperanza ai principi esposti dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, il Governo Nazionale può integrare la disciplina del Decreto Legislativo 190/02 non più a mezzo di norme regolamentari, ma a mezzo di norme primarie delegate, avvalendosi, allo scopo, della delega legislativa tuttora vigente. Con tale modalità, in particolare, è già stato adottato un primo provvedimento di integrazione del D.Lgs 190/02, per quanto pertinente la istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali (D.Lgs 10.01.2005 n. 9).

Occorrere, di conseguenza, provvedere con la stessa modalità a completare il quadro normativo rimasto incompleto a seguito della sentenza della Corte, con particolare riguardo alle modalità di progettazione, alla approvazione dei progetti

in Conferenza di Servizi, alla rimozione delle interferenze.

6. Inoltre, sia sulle integrazioni originariamente previste a livello regolamentare, sia sulle problematiche del primo periodo di attuazione della normativa sulle opere strategiche, è stata compiuta una vasta consultazione delle parti sociali (enti committenti, imprese, banche) e delle Amministrazioni competenti (Ministeri, Regioni, enti locali) che ha consentito la individuazione di una serie rilevante di opportuni emendamenti ed integrazioni del D.Lgs 190/02.

Sul testo

Il Decreto Legislativo è suddiviso in 2 articoli:

- l'articolo 1 – Integrazione, contiene norme integrative del D.Lgs 190/02, che si riportano, essenzialmente, alle previsioni dell'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo, ove si prevedeva la integrazione a livello regolamentare, ritenuta proceduralmente non conforme a costituzione. Vengono in tal modo introdotti i seguenti articoli aggiuntivi del D.Lgs 190/02:
 - art. 2-bis: Progettazione;
 - art. 4-bis: Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti;
 - art. 4-ter: Conferenza di Servizi e approvazione del progetto definitivo;
 - art. 4-quater: Varianti;
 - art. 5-bis: Risoluzione delle interferenze;
 - art. 5-ter: La Società pubblica di progetto;
- l'articolo 2 – Correzioni, contiene le correzioni/integrazioni al testo già vigente, emerse dal primo periodo di attuazione. In questo articolo sono inseriti emendamenti:
 - all'art. 1: Definizioni;
 - all'art. 2: Attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - all'art. 3: Progetto preliminare – Procedura di VIA e localizzazione;
 - all'art. 9: Affidamento a contraente generale.
 - agli artt. 18 e 20, relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale

In dettaglio, per quanto riguarda l'art. 1 – Integrazioni:

- L'art. 1/2-bis – Progettazione, introduce in primo luogo, al comma 1 e mediante un articolato elaborato tecnico, le nuove norme relative alle modalità di progettazione delle opere strategiche. Le nuove norme tecniche riprendono quelle vigenti, oggetto del Regolamento 554/99, adeguandole alle nuove e diverse esigenze poste dalla procedura della “legge obiettivo” e in particolare:
 - al nuovo e ben diverso ruolo attribuito al progetto preliminare, che consente la localizzazione e la valutazione di impatto ambientale dell’opera;
 - alle nuove esigenze emerse in sede di valutazione di impatto ambientale (monitoraggio ambientale, etc.);
 - al nuovo ruolo attribuito al contraente generale.
 - alla procedura di validazione dei progetti;
 - alla procedura in materia di archeologia preventiva, più avanti dettagliatamente esposta;

La nuova normativa tecnica è solo facoltativa per i progetti già in corso di redazione; per le opere di interesse regionale concorrente essa è, inoltre, recessiva rispetto ad eventuali diverse normative regionali.

I successivi commi di questo articolo regolano poi:

- le procedure di affidamento dei progetti, attenendosi rigidamente al criterio posto dalla L. 443/01 di adesione integrale ed esclusiva alla normativa europea;
- la conferma e la precisazione del regime di esclusione dalle attività esecutive dei progettisti dell’opera; la esclusione è estesa a chi ha prestato semplice attività di collaborazione al progetto, nel limite, peraltro, delle collaborazioni rilevanti, da individuarsi dai soggetti aggiudicatori;
- la introduzione di linee guida per la sicurezza dei cantieri nelle fasi precedenti la progettazione esecutiva e la regolamentazione delle responsabilità di sicurezza in caso di affidamento, a contraente generale;
- la precisazione che le infrastrutture strategiche devono ex se ritenersi inserite nella Programmazione dei soggetti aggiudicatori;
- le norme applicative e di coordinamento, con la individuazione delle norme della Legge Quadro 109/94 e del Regolamento 554/99, sostituite dalla

diversa regolamentazione per le opere strategiche e con la introduzione di modalità provvisorie di compensazione del nuovo e più esteso progetto preliminare ivi previsto.

- L'art. 1/4-bis – Norme generali sulla approvazione dei progetti regola in dettaglio le procedure di approvazione, confermando il principio di certezza dei tempi – entro i quali bisogna pervenire alla approvazione o alla restituzione del progetto al soggetto aggiudicatore per una nuova redazione e successiva istruttoria; i tempi di procedura non possono pertanto essere prolungati o sospesi se non su richiesta dello stesso soggetto aggiudicatore e per un periodo limitato. Sono, poi, precisate le modalità di partecipazione di vari soggetti nei diversi casi di espletamento della VIA ed è espressamente regolato il caso di variante che richieda un supplemento di procedura di VIA. Infine, è espressamente prevista e regolata la trasmissione e gestione del progetto su supporto informatico, con rilevanti benefici sui tempi ed anche sui costi di gestione di progetti composti da migliaia di elaborati.
- L'art. 1/4-ter – Conferenza di Servizi ed approvazione del progetto definitivo – regola in dettaglio la procedura di Conferenza di Servizi, stabilendo le forme di pubblicità, il diverso ruolo dei soggetti interessati, la eventualità di partecipazioni tardive, i limiti temporali, localizzativi e di costo delle varianti ammissibili.
- L'art. 1/4-quater – Varianti – regola le varianti eventualmente necessarie in sede di progetto esecutivo o in corso d'opera, limitando la autonomia del soggetto aggiudicatore al caso di varianti non sostanziali, non rilevanti sotto l'aspetto localizzativo e tali da non richiedere al CIPE l'impegno di nuove risorse. Introduce, anche sulle varianti rientranti nella sfera di autonomia del soggetto aggiudicatore, la sorveglianza del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e della Regione interessata. Prevede, inoltre, per le varianti non rientranti nella autonomia del soggetto aggiudicatore, l'espletamento di una nuova Conferenza di Servizi ed un nuovo parere CIPE, a tempi dimezzati; resta consentito, inoltre, per i progetti approvati con diversa procedura, il ricorso, in caso di varianti alla stessa procedura già seguita.
- L'art. 1/5-bis – Risoluzione delle Interferenze - individua, fase per fase, i doveri di cooperazione imposti all'ente interferito, con le connesse conseguenti

responsabilità, anche patrimoniali, per il mancato rispetto. Introduce comunque l'onere del soggetto aggiudicatore di accollarsi tutte le relative spese, mettendo anticipatamente a disposizione le risorse economiche relative.

- L'art. 1/5-ter – La Società Pubblica di Progetto - regola la Società Pubblica di Progetto, cioè l'organismo di diritto pubblico da costituirsi dai soggetti interessati ad un programma di opere di competenza di più diversi enti, allo scopo di coordinare la realizzazione delle opere e promuovere, tutte le volte che ciò sia possibile, l'autofinanziamento, anche attraverso l'apporto dei terzi interessati (comuni, camere di commercio, fondazioni bancarie) e con la eventuale partecipazione di soggetti privati, purchè selezionati con procedure concorsuali e comunque esclusi dalle attività realizzative. La nuova figura è introdotta sulla scorta di esperienze già positivamente avviate (Progetti Pilota) e sulla scorta di numerose e gravi problematiche del passato, che hanno visto realizzate opere relevantissime – come, ad esempio, dighe – senza che venissero in pari tempo predisposti da parte dei diversi soggetti competenti i sistemi di utilizzazione idonei. E', inoltre, uno strumento di rilevante utilità per una azione coordinata e concordata di valorizzazione anche economica di una nuova infrastruttura.

Per quanto riguarda l'art. 2 – Correzioni:

- Le correzioni agli artt. 1 e 9 comma 12 e seguenti del D.Lgs. 190/02 sono intese a risolvere le problematiche insorte in sede di prefinanziamento delle opere da parte del contraente generale. E' stato infatti riscontrato che il prefinanziamento – conseguito attraverso ritenute sul compenso della parte di opera già realizzata – viene ad assumere una impropria funzione, ma anche di garanzia supplementare per il Committente, che potrebbe avvalersi del corrispettivo non pagato per reintegrarsi di eventuali pretese nei confronti dei contraenti generali, anche per compensazione di altri crediti. Tale situazione comporta la difficoltà o l'impossibilità di rilevanti operazioni di finanziamento "project" (garantito, cioè, dalla sola opera in corso) gravando le imprese – ed in seconda analisi gli stessi committenti - di oneri impropri e gravi -. Le modificazioni introdotte garantiscono, invece, ai finanziatori in base "project" (definiti "senza rivalsa") il diritto di essere pagati a scadenza, indipendentemente dalle diverse possibili pretese dei soggetti aggiudicatori nei confronti dei contraenti generali.

- Le correzioni all'art. 2 del D.Lgs. 190/02 riguardano aspetti di dettaglio, connessi all'organico della Struttura di Missione ed alle collaborazioni occorrenti ai Commissari Straordinari.
- Le correzioni all'art. 3 del D.Lgs. 190/02 riguardano due aspetti di rilievo e cioè, i costi per le opere compensative dell'impatto territoriale e sociale, per le quali viene imposto un tetto, riferito al rilevante importo del 5% dell'opera e pertanto idoneo a limitare anche gli effetti delle opere più impattanti, nonché le opere di mitigazione dell'impatto ambientale, che non possono eccedere quanto già previsto dal provvedimento di VIA. Sono poi precisate le modalità di pubblicità del progetto preliminare, ora richiesta anche in assenza di VIA, e sono introdotte misure di salvaguardia sulle aree già impegnate dal progetto preliminare localizzato.
- Le integrazioni introdotte all'art. 9, commi 14, 15 regolano poi la particolarità dell'affidamento a Contraente Generale, con particolare riferimento alle prestazioni anticipate, che il Contraente Generale deve avviare già prima della approvazione del progetto esecutivo (prospezioni archeologiche, bonifica bellica, cantierizzazioni); è altresì prevista la regolamentazione di dettaglio delle spese da sostenere per le finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
- Le integrazioni introdotte agli artt. 18 e 20, regolano infine aspetti di dettaglio in ordine al contenuto dello studio di impatto ambientale ed alla procedura di valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente.

Sulle norme in materia di archeologia preventiva (sezione V dell'allegato tecnico)

Con le presenti disposizioni, che attuano l'art.28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, si è inteso far fronte alle esigenze, ampiamente condivise anche a livello internazionale, volte a dare spazio alla "archeologia preventiva" (cfr. art. 5 della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, La Valletta, 16 gennaio 1992), che serve a meglio prevedere e prevenire gli impatti archeologici degli interventi, al duplice, concorrente fine pubblico di assicurare la migliore tutela dei beni archeologici e garantire, nel contempo, efficienza ed efficacia dell'azione realizzatrice. Per far questo è necessario

anticipare al massimo la valutazione, da parte della competente amministrazione dei beni culturali, del possibile rilievo, sul piano delle indagini archeologiche, del progetto avviato dalla stazione committente. Il ripetuto articolo 28, comma 4, con previsione innovativa, conferisce al Ministero per i beni e le attività culturali (Soprintendenze archeologiche) il potere di ordinare l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree di interesse archeologico sulle quali debbano compiersi opere pubbliche. Tale problema si pone soprattutto per le aree nelle quali non ci siano già emersioni di reperti archeologici, per tale ragione l'articolo 28, comma 4 citato, si riferisce alla nozione di "aree di interesse archeologico".

Articolo 38

La disposizione definisce (comma 1) l'ambito di applicazione procedura di valutazione per l'archeologia preventiva ai fini dell'applicazione dell'art.28, comma 4 del Codice dei beni culturali e stabilisce, per dare un senso all'indagine preventiva, che essa deve fermarsi sul livello del progetto preliminare. Detta procedura deve anzi essere propedeutica all'approvazione del progetto preliminare, poiché la richiesta del soprintendente potrebbe condurre l'organo competente all'approvazione del progetto preliminare a decidere di rilocalizzare l'intervento allo scopo di non sobbarcarsi all'ingente onere dei saggi preventivi (e, soprattutto, all'incertezza derivante dalla possibilità o probabilità di scoperte archeologiche in sito).

Viene quindi previsto che la stazione committente trasmetta al soprintendente copia del progetto preliminare o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, prima che venga approvato (comma 1). La documentazione da trasmettere dovrà essere validata da un istituto di archeologia o da un archeologo, ed a tal fine viene istituito un apposito elenco presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il soprintendente nel termine previsto (che è interrotto dalla segnalazione dell'eventuale incompletezza documentale ed è sospeso in caso di esigenze di completamento istruttorio, salvo un periodo residuo di valutazione di almeno quindici giorni – comma 3) può motivatamente richiedere (comma 2) il compimento della procedura di valutazione per l'archeologia preventiva.

Avverso la richiesta è possibile proporre ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16 del Codice (comma 4).

La svolgimento di questa procedura è finalizzato alla formazione del giudizio tecnico in ordine all'interesse archeologico dell'area interessata dai lavori. In caso di mancata richiesta o di esito negativo della procedura, in quanto implicante un giudizio di non sussumibilità dell'area *de qua* nel novero delle aree di interesse archeologico, la stazione committente potrà senz'altro procedere all'ulteriore corso approvativo del progetto e di appalto ed esecuzione dei lavori. Va da se che in caso di sopravvenienze l'amministrazione dovrà potere comunque esercitare l'indeclinabile funzione di tutela; ma essa non potrà più chiedere tardivamente l'esecuzione di saggi preventivi, se non attraverso l'apposizione del vincolo, e cioè nel solco del normale procedimento di dichiarazione (comma 5).

Il comma 6 precisa che la disciplina della procedura di archeologia preventiva non preclude l'esercizio degli ordinari poteri cautelari concernenti aree sottoposte a vincolo archeologico o vincolo paesaggistico su zone di interesse archeologico, già disciplinati dal Codice.

Articolo 39

La procedura per l'archeologia preventiva di cui all'art.38 si articola in due fasi successive che rappresentano due livelli di progressivo approfondimento della ricerca. I livelli successivi sono condizionati dal fatto che la prima fase abbia dato esiti archeologicamente significativi. La procedura può dunque anche concludersi alla prima fase, quando non emerga nulla di rilevante.

In ogni caso la procedura è chiusa con l'approvazione, da parte del Soprintendente archeologo, di una relazione finale che descrive tutto ciò che si è fatto, qualifica il grado d'interesse archeologico dell'area interessata dai lavori, detta prescrizioni conseguenti, integra l'avvio del procedimento di vincolo, ove emergano presupposti di fatto idonei alla dichiarazione dell'interesse culturale dell'area.

Le spese della procedura sono carico della stazione appaltante, come stabilito dall'articolo 28, comma 4, del Codice.

La direzione della procedura è affidata al Soprintendente archeologo.

Le forme di collaborazione e di coordinamento con la stazione appaltante sono regolate (comma 7) da un apposito accordo ex articolo 15 della legge 241/1990, che

potrà anche graduare la complessità della procedura in relazione all'entità e alla tipologia dei lavori da eseguirsi, sulla base di linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura, definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e i trasporti (comma 6).

Nelle more della procedura di cui al presente articolo il soggetto aggiudicatario può approvare il progetto preliminare e sottoporlo all'approvazione del CIPE, a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso, o meglio della prima fase della procedura di archeologia preventiva, dia risultati che consentano di poter prevedere la possibilità di conseguire, con le procedure previste dal presente decreto, la localizzazione dell'opera, anche attraverso la individuazione di prescrizioni tali da individuare un'ideale localizzazione dell'opera stessa. Al fine di detta approvazione il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintendente competente, riferisce al Ministro per i beni e le attività culturali circa l'interesse archeologico dell'area.

Il comma 9 stabilisce che, qualora la localizzazione dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo, la procedura di archeologia preventiva di cui al presente capo si svolga su tale livello di progettazione.

Dal presente decreto legislativo non derivano ulteriori oneri per lo Stato.

2° DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL D.LGVO 190/2002

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 2 e 3 della legge del 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della giustizia;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

2° DECRETO LEGISLATIVO DI INTEGRAZIONE E CORREZIONE
del D.Lgs n. 190/2002, recante le norme regolanti la redazione ed approvazione
dei progetti e delle varianti e la rimozione delle interferenze

Articolo 1 – Integrazione

Al Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190 sono aggiunti i seguenti articoli:

ARTICOLO 2-BIS
PROGETTAZIONE

1. Ai progetti delle Infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la entrata in vigore della presente disposizione, si applicano le norme tecniche di cui all'allegato 1. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di procedere all'adeguamento del progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo. Le predette norme sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale da emanarsi nel rispetto dei principi della legge n. 443/01 e della normativa comunitaria.

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le Infrastrutture di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 157 e successive modificazioni e, quando le opere

rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 158, da quest'ultimo decreto e successive modificazioni. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e delle regioni interessate secondo le modalità e le procedure di cui al D.M. 6 aprile 2001 n. 20. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato U.E..

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate alle stesse ai sensi della direttiva comunitaria 93/37 e successive modificazioni, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati nè essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle Infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, che rientrano nell'importo a base della gara. Il soggetto aggiudicatore può affidare al Contraente Generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante che può richiedere all'appaltatore l'indicazione del nominativo.
5. In relazione alle attività di progettazione ed approvazione delle Infrastrutture, non si applicano l'art. 17 della Legge Quadro ed i seguenti articoli del Regolamento:
 - Articolo 9 – Pubblicità degli atti della Conferenza di Servizi

- Titolo III, Capo II – La Progettazione.
- Titolo IV – Capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP e Capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP.

6. Le Infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel Programma Triennale del soggetto aggiudicatore, di cui all'art. 13 del Regolamento.
7. Previa intesa con il Ministero della Giustizia, sino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle Infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100% l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.

ARTICOLO 4-BIS

NORME GENERALI SULLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto e possono essere interrotte o sospese solo su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso. Ove il progetto sia incompleto o carente, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione ovvero, ove ciò non sia possibile, propongono, negli stessi termini e modi, il rinvio del progetto a nuova istruttoria e le condizioni per la ripresentazione dello stesso. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'art. 20 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione Speciale VIA.
2. Il progetto preliminare delle Infrastrutture è istruito ed approvato a norma dell'art. 3 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della Valutazione di Impatto Ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'art. 4.
3. Le Regioni, le Province Autonome, gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di Impatto Ambientale nazionale rimettendo le proprie valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 18, comma 4; resta fermo l'art. 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale, sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli artt. 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente decreto legislativo e salvo quanto previsto all'art. 1, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole Regioni o Province Autonome, sentiti i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 3; il parere istruttorio sul progetto definitivo, è

reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'art. 4 e seguenti.

4. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di procedere alla localizzazione dell'opera ed alla Valutazione di Impatto Ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 4.
5. Le varianti alla localizzazione dell'opera possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'art. 3, comma 5, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo.
6. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione VIA o della Regione competente in materia di VIA, ed il Ministro per l'Ambiente o il Presidente della Regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro per l'Ambiente o del Presidente della Regione competente, dispone l'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla sola parte di opera la cui localizzazione sia variata. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, per la parte variata, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 20, comma 5.
7. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le Amministrazioni competenti alla istruttoria ed gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee.

ARTICOLO 4-TER

CONFERENZA DI SERVIZI ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

1. La Conferenza di Servizi di cui all'art. 4 è convocata e presieduta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della Struttura Tecnica di Missione. La segreteria della Conferenza è demandata alla Struttura Tecnica di Missione di cui all'art. 2, di seguito denominata Struttura Tecnica.

2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della riunione, ai soggetti pubblici e privati indicati al Ministero dal soggetto aggiudicatore come competenti alla partecipazione al procedimento. A tal fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla Struttura Tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla Conferenza di Servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della Conferenza possono tenersi più riunioni, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla Conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione eventualmente già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di Conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della Conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

3. La convocazione della Conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a

seguito della convocazione della Conferenza, sul sito internet del Ministero e delle Regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al D.M. 6 aprile 2001 n. 20. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopraccitati siti internet, deducendo al soggetto aggiudicatore ed alla Struttura Tecnica di Missione il titolo in base al quale assumono di aver diritto di partecipare alla Conferenza. Se il Responsabile del procedimento accoglie le richieste di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla Struttura Tecnica di Missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti ed opere interferenti, soggetti aggiudicatori, concessionari o contraenti generali delle Infrastrutture non intervengono alla Conferenza.

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati; il resoconto della Conferenza, sottoscritto dal Presidente e dall'incaricato delle funzioni di Segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al Capo II.
5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti formula al CIPE a mezzo della Struttura Tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti tempestivamente acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare eventualmente già approvato.

6. Ove risulti, dopo la chiusura della Conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero il Presidente della Regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

ARTICOLO 4-QUATER VARIANTI

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che, nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'art. 20.

2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei Fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario, la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'art. 14 comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m. e dal D.M. 1° aprile 1968.

3. Il soggetto aggiudicatore informa delle varianti da approvare il Ministero ed il Presidente della Regione interessata; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 sono informati anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. I predetti soggetti hanno facoltà di richiedere, nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione che il CIPE proceda alla approvazione della variante e, nei casi di maggiore gravità, sospenda

l'esecuzione.

4. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'art. 4 del Decreto Delegato, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale sulla variante; i relativi tempi sono ridotti alla metà.
5. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'Autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, previa, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
6. Per le Infrastrutture Strategiche e di preminente interesse nazionale il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5-BIS
RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

1. Gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti con l'Infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'art. 5, come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle Infrastrutture, come risultanti dal presente Decreto Legislativo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle Infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

2. In fase di redazione del progetto preliminare delle Infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
 - a) la verifica del progetto al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
 - b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonchè degli spostamenti di opere interferite;
 - c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore.
 - d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

3. In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo delle Infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
 - a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente

gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;

- b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
 - c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità.
- 6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione.**

ARTICOLO 5-TER
LA SOCIETA' PUBBLICA DI PROGETTO

1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'Infrastruttura e dei beni connessi, la attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un Accordo di Programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una Società Pubblica di Progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti interessati. Alla Società Pubblica di Progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'Infrastruttura. La Società Pubblica di Progetto è Autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 8.6.2001 n. 327. La Società Pubblica di Progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla Società Pubblica di Progetto possono partecipare le Camere di Commercio Industria e Artigianato e le Fondazioni Bancarie.
3. La Società Pubblica di Progetto è istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'Infrastruttura e partecipare al finanziamento ed è organismo di diritto pubblico ai sensi della Legge Quadro e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente Decreto Legislativo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una Infrastruttura possono partecipare, tramite Accordo di Programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla Società pubblica di Progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4 gli enti pubblici possono contribuire

per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla Società pubblica di Progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

- a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura;
- b) da parte della Camera di Commercio Industria e Artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della L. 29 dicembre 1993 n. 580.

- 6. La realizzazione di Infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
- 7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

Articolo 2 - Correzioni

Al Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190 sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

1. All'art. 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:
(o) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.
2. All'art. 2, comma 3, lettera a) tra le parole "composta da" e la parola "dirigenti" sono aggiunte le parole "*dipendenti nei limiti dell'organico approvato e*".
3. All'art. 2, comma 8, è aggiunta alla fine la seguente frase "*Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i Commissari Straordinari possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.*".
4. All'art. 3, comma 3, dopo le parole "territoriale e sociale" sono aggiunte le parole "comunque non superiori al 5% dell'intero costo dell'opera"; le parole "e, una volta emessi i regolamenti di cui all'art. 15 comma 3 degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti" sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, "*ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della Regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della Regione e del soggetto aggiudicatore.*".
5. All'articolo 3, comma 7, dopo le parole "vigenti ed adottati" sono aggiunte le parole "*e di ogni altro atto pianificatorio non compatibile; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; il vincolo si intende apposto anche in*

manca di espressa menzione”;

dopo le parole “fascia di rispetto” sono aggiunte:

“e non possono rilasciare, in assenza dell’attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire né altri titoli abilitativi nell’ambito del corridoio individuato con l’approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l’approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore”.

6. All’art. 9:

- al comma 12, è aggiunto alla fine del primo periodo, dopo le parole “pagamento del prezzo”, il seguente periodo:

“Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare il venti per cento dell’importo dell’affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.”

- dopo il comma 12, sono aggiunti i commi seguenti:

12 bis

I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell’art. 37 quinquies della Legge Quadro, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili alle banche e ad altri intermediari finanziari con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

12 ter

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

12 quater

Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni rese e

prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

12 quinquies

Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12 quater, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

12 sexies

Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al successivo comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12 quater:

- a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'art. 30 della legge quadro; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia.
- b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'art. 37 – octies delle legge quadro.
- c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tal caso non si applicano le previsioni dei punti a) e b) del presente comma.

12 septies

Le disposizioni di cui ai commi 12 bis e 12 ter si applicano alle procedure di gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le disposizioni dei commi successivi si applicano ai lavori banditi dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti.

- dopo il comma 13, sono aggiunti i commi seguenti:

14 – I capitoli prevedono, tra l'altro:

- a) le modalità ed i tempi, nella fase di sviluppo ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare, le prestazioni di cui all'art. 3 comma 8 ed i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
- b) le modalità ed i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al Contraente Generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti, in particolare, le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).”

15. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 9, comma 3, lett. e) e 15, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase

dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

7. All'art. 16, comma 2, è aggiunto, alla fine il seguente periodo:

“ Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 20”.

8. All'art. 18:

- I commi 1 e 2 dell'art. 18 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le norme dell'allegato tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente

compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo SIA di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato."

- Al comma 4, le parole "art. 9" sono sostituite da "art. 6".

9. All'art. 20:

- Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione: a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare; b) esprime al predetto Ministro entro sessanta giorni da tale presentazione il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale."
- Al comma 5 sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi:
"L'aggiornamento del SIA può riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale il Ministro predetto, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di Servizi al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria".
- Al comma 6 aggiungere, alla fine, il seguente periodo:
"Il presente comma si applica anche al caso di variazioni di progettuali intervenute nella fase di progettazione esecutiva."
- Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai

documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20 comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'art. 4 *quater* del presente decreto e agli artt. 20 e seguenti del relativo allegato tecnico. La Commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale”.

ALLEGATO TECNICO

AL

2°DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE INTEGRAZIONE E CORREZIONE DEL D.Lgs n. 190/2002

INDICE

SEZIONE I - PROGETTO PRELIMINARE

- ARTICOLO 1 Documenti componenti il progetto preliminare
- ARTICOLO 2 Relazione illustrativa del progetto preliminare
- ARTICOLO 3 Relazione tecnica
- ARTICOLO 4 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
- ARTICOLO 5 Elaborati grafici del progetto preliminare
- ARTICOLO 6 Calcolo estimativo e quadro economico
- ARTICOLO 7 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

SEZIONE II – PROGETTO DEFINITIVO

- ARTICOLO 8 Documenti componenti il progetto definitivo
- ARTICOLO 9 Relazione generale del progetto definitivo
- ARTICOLO 10 Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo – Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)
- ARTICOLO 11 Elaborati grafici del progetto definitivo
- ARTICOLO 12 Calcoli delle strutture e degli impianti
- ARTICOLO 13 Piano particellare di esproprio
- ARTICOLO 14 Interferenze
- ARTICOLO 15 Elenco dei prezzi unitari
- ARTICOLO 16 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
- ARTICOLO 17 Cronoprogramma
- ARTICOLO 18 Schema di contratto e Capitolato speciale

SEZIONE III – PROGETTO ESECUTIVO

- ARTICOLO 19 Documenti componenti il progetto esecutivo
- ARTICOLO 20 Relazione generale del progetto esecutivo
- ARTICOLO 21 Relazioni specialistiche – Progetto di Monitoraggio Ambientale e Manuale di Gestione Ambientale
- ARTICOLO 22 Elaborati grafici del progetto esecutivo
- ARTICOLO 23 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- ARTICOLO 24 Piano di manutenzione dell'opera
- ARTICOLO 25 Piani di sicurezza e di coordinamento
- ARTICOLO 26 Computo metrico-estimativo definitivo

SEZIONE IV – VALIDAZIONE DEI PROGETTI

- ARTICOLO 27 Finalità della verifica
- ARTICOLO 28 Verifica attraverso strutture tecniche dell'Amministrazione
- ARTICOLO 29 Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'Amministrazione
- ARTICOLO 30 Disposizioni generali
- ARTICOLO 31 Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica
- ARTICOLO 32 Procedure di gara
- ARTICOLO 33 Principi generali delle verifiche ai fini della validazione
- ARTICOLO 34 Estensione del controllo e momenti della verifica
- ARTICOLO 35 Le modalità di validazione
- ARTICOLO 36 La responsabilità
- ARTICOLO 37 Le garanzie

SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

- ARTICOLO 38 Archeologia preventiva
- ARTICOLO 39 Procedura per l'archeologia preventiva

SEZIONE I
PROGETTO PRELIMINARE

ARTICOLO 1

Documenti componenti il progetto preliminare

Documenti componenti il progetto preliminare.

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per l'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto Preliminare è corredato anche da Studio di Impatto Ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili.
2. Il Progetto Preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative delle opere e degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) relazione tecnica;
 - c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale;
 - d) Studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andrà a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio – quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente;

- e) planimetria generale ed elaborati grafici;
 - f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione o Contraente Generale tale elaborato dovrà consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione.
 - g) calcolo estimativo;
 - h) quadro economico di progetto;
 - i) capitolato speciale prestazionale;
 - l) studio di inserimento urbanistico;
 - m) per le opere soggette a VIA Nazionale e comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate.
3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel relativo bando di gara.
4. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente generale dovrà altresì essere predisposto quanto previsto al successivo art. 18.

ARTICOLO 2

Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, si articola nei seguenti punti:

- A) descrizione delle finalità dell'intervento, delle possibili opzioni progettuali e determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione prescelta);
- B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalità e della tempistica per la prosecuzione dell'iter progettuale
- C) *riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.*

A. Finalità dell'intervento e scelta delle alternative progettuali:

- Descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento e delle finalità che si prefigge di conseguire
- descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
- illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle eventuali preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;

Qualora l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche di queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative (anche parziali).

B) Progetto della soluzione selezionata

- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso i risultati dello studio di Impatto Ambientale (ove presente), ed in particolare:
 - l'esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologiche, idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;
 - l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura

storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree interessate;

- esito delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento, in assenza (ante-operam) ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione (fase di cantiere);
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto con la loro illustrazione anche sotto il profilo architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;
- accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili e eventualmente da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del Progetto Definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;
- indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

C) Aspetti economici e finanziari

- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- per le opere a rete, l'eventuale articolazione in tratte funzionali;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario (per gare in concessione).

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

ARTICOLO 3

Relazione tecnica

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

- idrologia e idraulica;
- geologia e idrogeologia;
- geotecnica;
- sismica;
- uso del suolo (urbanistica, vincoli);
- interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della sezione V del presente allegato tecnico;
- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- architettura e funzionalità dell'intervento;
- strutture ed opere d'arte;
- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- modalità della fasi di cantierizzazione;
- per i progetti soggetti ai Valutazione d'Impatto Ambientale Nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi preliminari, per il monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio ambientale approvato dal Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio;
- impianti e sicurezza.

Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione Tecnica contiene inoltre:

- dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali, geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare;
- la destinazione finale delle zone dismesse;
- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio delle parti preesistenti durante la costruzione dell'intervento (se previsto).

Per opere caratterizzate da particolari complessità, a causa di condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi inusuali, la relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.

ARTICOLO 4

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, è predisposto contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, con riferimento alla predetta base di dati e informazioni, le norme tecniche di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988 e successive modifiche e integrazioni.

Per i progetti soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale Nazionale, lo Studio d'Impatto Ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del D.M. 1 aprile 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale" adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti

2. La relazione di compatibilità ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.

ARTICOLO 5

Elaborati grafici del progetto preliminare

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, devono includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:
 - a) per opere e lavori puntuali
 - dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
 - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
 - area di riferimento ai fini urbanistici;
 - dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
 - sezione geologica e geotecnica;
 - carta archeologica;
 - planimetria delle interferenze;
 - planimetrie catastali;
 - planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
 - dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
 - b) per opere e lavori a rete:
 - dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000 – 1:50.000;

- dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale sono indicati i tracciati esaminati;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
- dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
 - planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
 - carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:10.000;
 - profilo geologico/ idrogeologico con caratterizzazione geotecnica-geomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
 - planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a 1:25.000;
 - carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
 - planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
 - corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
 - schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione, di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;

- planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero di deposito temporaneo e di scarica in scala non inferiore a 1:10.000;
- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
- sistemazione tipo aree di deposito;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo delle opere e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;
- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
- dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;
- da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonchè analoghe sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;
- da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
- da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio

dell'infrastruttura;

- da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
- da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.

Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovrà essere prodotto un computo di dettaglio al fine di consentire la quantificazione complessiva delle opere in progetto di cui al successivo art. 6.

2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 14, comma 7, della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni

ARTICOLO 6

Calcolo estimativo e quadro economico

1. Il calcolo estimativo è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici applicati ai computi di dettaglio di cui al comma 1 dell'art. 5b. In assenza di costi standardizzati, si farà riferimento a parametri desunti da interventi similari realizzati.
2. Il quadro economico comprenderà, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo estimativo, le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto in concessione o a contraente generale, gli oneri tipici rispettivamente del concessionario o del contraente generale.

Dovrà inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico allegato di analisi, previsti per le opere di mitigazione e compensazione ambientale nonché quelli per il monitoraggio ambientale.

I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi.

ARTICOLO 7

Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
 - a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;
 - b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
 - c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

SEZIONE II
PROGETTO DEFINITIVO

ARTICOLO 8

Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
2. Esso comprende:
 - a) relazione generale;
 - a1) relazione di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 190/02;
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - c) rilievi planoaltimetrici;
 - d) elaborati grafici;
 - e) calcoli delle strutture e degli impianti;
 - f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - g) progetto di monitoraggio ambientale;
 - h) piano particellare di esproprio;
 - i) elenco dei prezzi unitari;
 - l) computo metrico estimativo;
 - m) quadro economico
 - n) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
 - o) cronoprogramma
 - p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con le modalità indicate all'art. 18. Il capitolato prevede, inoltre, i tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
 - q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri

ARTICOLO 9

Relazione generale del progetto definitivo

1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
 - a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 - b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, l'idrogeologia, la sismica, le interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
 - c) indica, le eventuali cave, i siti di conferimento per il recupero dei materiali da risulta e le discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
 - d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione all'esercizio dell'intervento da realizzare;
 - f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
 - g) riferisce in merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
 - h) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto e per la realizzazione dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui all'art. 17.
 - i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione del progetto

di monitoraggio ambientale con particolare riferimento per ciascun componente impattata e con la motivazione per l'eventuale esclusione di taluna di esse.

3. La relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

ARTICOLO 10

Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo – Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:
 - a) **Relazione geologica e geoidrologica:** comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
 - b) **Relazione geotecnica e geomeccanica:** definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
 - c) **Relazioni idrologica e idraulica:** riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustrano inoltre i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
 - d) **Relazione archeologica:** approfondisce e aggiorna i dati presenti nel Progetto Preliminare, anche sulla base di indagini dirette; ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure della presente legge la relazione archeologica deve indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della sezione V del presente allegato tecnico;

- e) Relazione sismica: comprende l'inquadramento geologico e morfologico l'individuazione delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento.
- f) Relazioni tecniche opere civili: individuano le principali criticità e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere.
- g) Relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto.
- h) Relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito temporaneo di recupero e di smaltimento per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte
- i) Relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistemazione finale e rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere.
- l) Relazione sull'impatto acustico in applicazione della Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi.

Per le opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale Nazionale o comunque ove richiesto, dovranno inoltre essere prodotte le seguenti relazioni:

- m) Indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del Manuale di Gestione Ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
3. Per le opere soggette a Valutazione Ambientale Nazionale e comunque ove richiesto, dovrà inoltre essere redatto, il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA), che dovrà attenersi ai criteri seguenti:
 - a) Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) deve illustrare i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate successivamente per attuare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere.
 - b) Il Progetto di Monitoraggio Ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del D.M. 1 aprile 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione dell'Inquinamento ambientale"; in particolare dovranno essere adottati le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida nella redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali:
 - analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione;
 - definizione del quadro informativo esistente;
 - identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;
 - scelta delle componenti ambientali;
 - scelta delle aree da monitorare.
 - Strutturazione delle informazioni;
 - Programmazione delle attività.

ARTICOLO 11

Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:
 - a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
 - b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geognostiche;
 - c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
 - d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono

indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);

- e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
 - f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
 - g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
 - h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni;
 - i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:

Elaborati generali – studi e indagini

- a) Corografia di inquadramento 1:25.000;
- b) Corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
- c) Planimetria ubicazione indagini geognostiche in scala non inferiore a 1:5.000;
- d) Carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

- e) Carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- f) Carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- g) Profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;
- h) Profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
- i) Corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
- j) Planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
- k) Planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
- l) Planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico, che dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;
- m) Profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:1000/100;
- n) Sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:50;
- o) Sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi

Opere d'arte

- a) Planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
- b) Profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;
- c) Carpenterie in scala non inferiore a 1:100 – 1:50;
- d) Disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.

Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo

- a) Planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000, integrata con delle tavole dettagliate, con planimetrie – profili – sezioni, nelle quali vengano indicate ed evidenziate le opere, le particolarità progettuali, le misure mitigatrici e

compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale;

- b) Elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e compensazione.

Impianti

- a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;
- b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
- c) Sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche.

Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di scarico.

- a) Planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito temporaneo di recupero e di scarico, in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
- b) Sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;
- c) Piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con relative planimetrie e sezioni.

Planimetrie e sezioni della cantierizzazione

- a) Planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a 1:1.000;
- b) Planimetrie delle fasi esecutive;
- c) Planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala adeguata;
- d) Planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione delle aree di cantiere.

- 6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'art. 15, comma 7 del DPR554/99 e successive modificazioni.

ARTICOLO 12

Calcoli delle strutture e degli impianti

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

ARTICOLO 13

Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
Vanno inoltre indicate le zone (per opere puntuali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell'opera.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

ARTICOLO 14

Interferenze

Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei relativi Enti gestori, già fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro risoluzione tenendo in debito conto le eventuali prescrizioni degli Enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione.

Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:

1. Planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
2. Relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze.
3. Progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

ARTICOLO 15

Elenco dei prezzi unitari

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che determinano almeno il 75% dell'importo globale dell'opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti determinati i restanti prezzi.

Le analisi suddette devono essere condotte:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali di appalto;
- c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

ARTICOLO 16

Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato "Elenco Prezzi unitari". di cui all'art. 15.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.
4. Nel quadro economico confluiscono:
 - a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'art. 15, comma 7 DPR 554/99 e successive modificazioni;
 - b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;
 - c) gli oneri per il monitoraggio ambientale
 - d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
 - e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
 - e) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
 - f) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti nonché dagli utili della funzione propria di contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale di cui all'art. 9, comma 13, del presente decreto legislativo;
 - g) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. 17 DPR 554/99 e successive modificazioni;
 - h) tutti gli oneri fino al collaudo.

ARTICOLO 17
Cronoprogramma

1. Il progetto definitivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.
2. Il cronoprogramma è composto:
 - a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
 - b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
3. Nel calcolo dei tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

ARTICOLO 18

Schema di contratto e Capitolato speciale

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in rapporti tra l'Alta Vigilanza e la Direzione Lavori e rapporti tra la Direzione Lavori e l'Esecutore con particolare riferimento a:
 - a) termini di esecuzione penali e pareri;
 - b) programma di esecuzione delle attività;
 - c) sospensione o riprese dei lavori;
 - d) oneri a carico dell'appaltatore;
 - e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
 - f) liquidazione dei corrispettivi;
 - g) controlli;
 - h) specifiche e modalità di attuazione del Monitoraggio Ambientale anche per le fasi di post-operam
 - i) specifiche modalità e termini di collaudo;
 - l) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale è diviso in due parti, la prima delle quali contenente la descrizione delle lavorazioni e la seconda la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
 - a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e

prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte dell'Alta Vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione dell'Alta Vigilanza e della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
5. Il piano dovrà definire:
 - a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;
 - b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Il capitolato speciale descrive modalità, contenuti e tempi di esecuzione del progetto esecutivo
10. Il capitolato speciale prescrive l'obbligo per il Contraente Generale di presentare un cronoprogramma in sede d'offerta (di cui all'art. 17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' data facoltà di prevedere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17.

SEZIONE III
PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO 19

Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni di cui alla Conferenza di Servizi ex art. 4 del D.L. 190/02. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piani di sicurezza e di coordinamento;
 - g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
 - h) progetto di Monitoraggio Ambientale;
 - i) computo metrico estimativo.

ARTICOLO 20

Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale, la definizione delle figure responsabili nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
4. La relazione contiene l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

ARTICOLO 21

Relazioni specialistiche – Progetto di Monitoraggio Ambientale e Manuale di Gestione Ambientale

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
 - a) Il Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle Linee Guida per il Monitoraggio Ambientale redatti dalla Commissione Speciale VIA;
 - b) Il Manuale di Gestione Ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

ARTICOLO 22

Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
 - a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
 - c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 - d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
 - e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
 - f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'art. 15, comma 7 DPR 554/99 e successive modificazioni;
 - g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo; e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

ARTICOLO 23

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
 - 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;
 - 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
 - 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione;

- b) la relazione di calcolo contenente:
 - 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
 - 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
 - 3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
 - 4) le verifiche statiche.
- 7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
- 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
 - a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
 - b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
 - c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

ARTICOLO 24

Piano di manutenzione dell'opera

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento comprese le opere connesse di mitigazione e compensazione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
 - a) il manuale d'uso;
 - b) il manuale di manutenzione;
 - c) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione;
 - d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici, con particolare riguardo alle opere che possono avere riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambiente, comprese le opere di mitigazione e compensazione ambientale. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
 - a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
 - b) la rappresentazione grafica;
 - c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
 - d) il livello delle prestazioni;
 - e) le anomalie riscontrabili;
 - f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
 - g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo quattro sottoprogrammi:
 - a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
 - b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
 - c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
 - d) il sottoprogramma relativo all'attività di monitoraggio ambientale post-opera, per l'esecuzione di quanto indicato nel Progetto di Monitoraggio Ambientale, ove previsto.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 25

Piani di sicurezza e di coordinamento

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

ARTICOLO 26

Computo metrico-estimativo definitivo

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto definitivo, per le sole parti d'opera computate a misura che avessero subito modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seguito di eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate a corpo soggette a variazioni a termini di contratto.

SEZIONE IV
VALIDAZIONE DEI PROGETTI

ARTICOLO 27
Finalità della verifica

1. La verifica di cui all'art. 30 comma 6 della Legge Quadro, di seguito denominata anche validazione è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.

2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) la completezza della progettazione;
 - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c) i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo;
 - d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.

ARTICOLO 28

Verifica attraverso strutture tecniche dell'Amministrazione

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono:
 - a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 45004, quale Organismo di Ispezione di Tipo B.
 - b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - l'unità tecnica di cui alla lettera a);
 - gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
 - gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un Sistema di Gestione per la qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
3. Per Sistema di Gestione per la qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2001.
Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le strutture tecniche dell'Amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000.
4. **Ferme restando le competenze del Ministero per le Attività Produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento**, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite il Servizio Tecnico Centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 45004 per gli Organismi di Ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli Enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al precedente comma l'accreditamento dell'Organismo di Ispezione di Tipo B e l'accertamento del Sistema di Gestione per la qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da Enti **partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA)** ~~di accreditamento riconosciuti a livello europeo~~ e da Organismi di Certificazione, accreditati da Enti **partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA)**. ~~di accreditamento riconosciuti a livello europeo.~~

ARTICOLO 29

Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'Amministrazione

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di adeguate professionalità in organico, accertata ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della Legge Quadro, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso Responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla Legge Quadro, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica , ai seguenti soggetti:
 - a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 da Enti **partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA)** di ~~accreditamento~~ ~~riconosciuti a livello europeo~~, come Organismi di Ispezione di Tipo A;
 - b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - ai soggetti di cui alla lettera precedente;
 - ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge quadro che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2000, rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati da Enti **partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA)** di ~~accreditamento~~ ~~riconosciuti a livello europeo~~; tale certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida predisposte dagli Enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 31 e

di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

2. Gli Organismi e i soggetti di cui al comma precedente dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 31.

ARTICOLO 30

Disposizioni generali

1. Il Responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 voce "validazione progetto" del decreto del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26.04.2001) e suoi aggiornamenti.
2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, è affidata unitariamente.
3. Il Responsabile del procedimento, individua, negli atti di gara, le modalità ed i criteri, anche a campione, di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario i documenti di riferimento per la verifica.
4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di programmazione.
5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 37.

ARTICOLO 31

Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica

1. Il Responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
 - a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica;
 - b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi:
 - organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
 - opere per la mobilità su gomma e ferro;
 - opere relative al ciclo integrato dell'acqua;
 - opere fluviali e marittime;
 - opere impiantistiche;
 - opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare.
3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sarà affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN 45004.
4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati da Enti di Accreditamento riconosciuti a livello

europeo ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 come Organismi di Ispezione di Tipo A nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'art. 17, comma 1 lettere d), e), f), g) e g bis) della legge quadro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1 lettera b) del presente titolo. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di Ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50%; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10% dei requisiti stessi.

5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del Responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tal fine, è comunicato agli organismi di accreditamento.

ARTICOLO 32
Procedure di gara

1. L'affidamento della attività di validazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:
 - a) prezzo;
 - b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica;
 - c) caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni.
2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica può essere utilizzata la stessa Commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 55 del Regolamento, di cui fa parte il responsabile del procedimento.
3. Dell'avvenuto affidamento è data pubblicità.

ARTICOLO 33

Principi generali delle verifiche ai fini della validazione

1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI CEI EN 45004:96, è condotta sulle fasi progettuali poste a base gara:
 - progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I Art.1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;
 - progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II Art.8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.
2. Gli aspetti del controllo sono:
 - a) completezza della documentazione progettuale;
 - b) contenuto degli elaborati;
 - c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
 - d) controllo incrociato tra gli elaborati;
 - e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento;
 - a) Completezza della documentazione progettuale

Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti.
 - b) Controllo del contenuto degli elaborati

Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali);
 - c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche
 - Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi;

- Congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto.
- d) Controllo incrociato fra elaborati
- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte;
 - Verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro.
- e) Affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento
- Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione;
 - Rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente;
 - Attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalità dell'opera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati;
 - Verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisorie e definitive
 - Verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere;
 - Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
 - Verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica nonché di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;
 - Rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal D.Lgs.494/96 e 528/99 in materia di Piani di Sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;

- Rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d'appalto.
- 3. A conclusione delle attività di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal Responsabile del Gruppo di Ispezione e dagli Ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica.

ARTICOLO 34

Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attività di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalità di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessità dell'opera.
2. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi già oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" e/o di "comparazione". Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità; in ogni caso delle scelte sopra citate dovrà essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attività di controllo.
3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e complessità dell'opera e delle modalità di affidamento dell'appalto, il Responsabile del procedimento può disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.

ARTICOLO 35

Le modalità di validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara è espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni.
3. Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

ARTICOLO 36

Le responsabilità

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui all'art. 33, il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti al soggetto aggiudicatore in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi 5 anni dalle attività di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente del soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all'art. 37 e, in caso di colpa grave, lo stesso è sottoposto alle responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
3. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'art. 71, comma 2, del Regolamento e dalle conseguenti responsabilità.

ARTICOLO 37

Le garanzie

1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:
 - a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;
 - b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovrà avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
 - c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di dieci milioni di euro;
 - d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della Compagnia di Assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attività di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

SEZIONE V

NORME IN MATERIA DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Articolo 38

Archeologia preventiva

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche alle opere sottoposte all'applicazione del presente decreto legislativo, i soggetti aggiudicatori trasmettono al Soprintendente territorialmente competente, nel corso della progettazione preliminare e, comunque, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato tecnico, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte sia all'osservazione dei terreni, che alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile agli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione, o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Il Soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo successivo.

3. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il termine indicato al comma precedente è interrotto qualora il Soprintendente segnali puntualmente detta incompletezza il soggetto aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il Soprintendente, per una sola volta, richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il Soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo successivo.
4. Avverso la richiesta di cui al comma 2 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. Ove il Soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo successivo, nel termine di cui al comma 2, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. I commi precedenti non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal Codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), dello stesso Codice.

Articolo 39

Procedura per l'archeologia preventiva

1. La procedura per l'archeologia preventiva di cui all'articolo precedente si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura per l'archeologia preventiva consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui ai seguenti punti:
 - a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
 - 1) esecuzione di carotaggi;
 - 2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
 - 3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
 - b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva:
 - 1) esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura per l'archeologia preventiva si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
 - a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
 - b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e/o musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
 - c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di valutazione archeologica preventiva si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la Soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la

conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottarsi ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice predetto.

4. 5- La procedura per l'archeologia preventiva è condotta sotto la direzione della Soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
5. 6- Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
6. 7- Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del Soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2 dell'articolo precedente, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione precedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguirsi, anche riducendo le fasi e/o i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
7. 8- Nelle more della procedura di cui al presente articolo il soggetto aggiudicatario **aggiudicatore** può approvare e sottoporre alla deliberazione del CIPE il progetto preliminare dell'opera, a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione. Il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintendente competente, riferisce sull'interesse archeologico del sito al

Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'art.3 del presente decreto legislativo.

8. 9. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare **con le procedure di cui al presente decreto** e la localizzazione dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo, le norme di cui alla presente **sezione** ~~capo~~ si applicano anche al progetto definitivo.